



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

10 marzo 2026

**DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE – AREA1**

N. 50/2026

Oggetto: Affidamento del servizio whistleblowing per l'anno 2026 al Consorzio dei Comuni Trentini, società in house. CODICE CIG: BAC4EF2294

IL DELEGATO RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE – AREA1

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*» e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 19, co. 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 - «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*»;

VISTO l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

VISTA la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*»;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)*»;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

VISTO le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

RILEVATO che il Consorzio dei Comuni Trentini ha trasmesso una proposta tecnico economica, acquisita al protocollo n. 13344 del 23 dicembre 2025, per l’erogazione del servizio whistleblowing che prevede, dal punto di vista economico, un corrispettivo per l’anno 2026 pari ad Euro 675,00 oltre ad Iva per i Comuni da 2001 a 5000 abitanti.

RICORDATO che:

Il Consorzio dei Comuni Trentini è una Società Cooperativa degli Enti pubblici locali, il cui scopo mutualistico è l’autoproduzione di beni e servizi, strumentali agli enti Soci o allo svolgimento delle loro funzioni, coerentemente con l’oggetto declinato nel proprio Statuto.

Il Consorzio dei Comuni Trentini opera quale Società in house degli Enti pubblici Soci, i quali costituiscono la totalità della compagine Sociale ed esercitano in forma congiunta il controllo analogo sulla Società medesima, ai sensi delle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di contratti pubblici e di società a partecipazione pubblica.

Il Consorzio dei Comuni Trentini può erogare i propri servizi anche ad enti non soci nei limiti previsti dalla normativa vigente per le società in house.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 36/2023, gli Enti soci possono affidare direttamente a società in house l’esecuzione di un contratto, nel rispetto del principio di risultato, del principio di fiducia e del principio dell’accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo d.lgs., adottando un provvedimento motivato che, in caso di prestazioni strumentali, si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. A tal proposito si evidenzia che:
 1. in termini di economicità, i corrispettivi richiesti dal Consorzio dei Comuni Trentini risultano più convenienti, o comunque in linea, con i prezzi praticati sul mercato di riferimento, come si può evincere dall’attività di benchmark effettuata dal Consorzio prendendo a riferimento determine / delibere adottate dai Comuni a livello nazionale per l’affidamento di servizi analoghi a valere su analoghe Misure PNRR.
 2. in termini di manutenzione del software, di celerità e di perseguimento di interessi strategici, l’affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini garantisce l’adozione di piattaforme e applicazioni che, coerentemente con le linee guida e le direttive emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e codificate nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA, consentono al Comune di:
 - affrontare il tema della digitalizzazione condividendo l’approccio unitario promosso dal Consorzio all’interno della community degli Enti che aderiscono al servizio, ovvero partecipando ad un modello di gestione incentrato sui paradigmi della co-progettazione e del riuso del software, che possono favorire e abilitare processi di trasformazione digitale su scala territoriale, con particolare attenzione rivolta ai piccoli Comuni;
 - ottenere una riduzione sensibile dei costi di progettazione, implementazione e gestione di nuove soluzioni digitali, che sono richieste nell’ambito del processo di miglioramento continuo ed evoluzione delle piattaforme e delle applicazioni;
 - avere certezza del puntuale adeguamento tecnologico e normativo delle piattaforme e delle applicazioni rispetto alle modifiche introdotte dalle normative di settore nazionali ed europee, che il Consorzio tiene costantemente monitorate;

- adottare in riuso soluzioni digitali consolidate e oggetto di best practice, già progettate e realizzate, ovvero acquisite, dal Consorzio con l'obiettivo di promuoverne il trasferimento su tutti i Comuni che aderiscono alla community degli Enti aderenti;
- valorizzare le iniziative di sistema: P.I.Tre, CIE, SPID, ANPR, AppIO, PagoPA, MyPay.

3. in termini di gestione dei servizi, l'affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini garantisce inoltre al Comune un alto livello di competenza, di completezza e di qualità, sotto il profilo operativo, gestionale e dell'assistenza utente, in ragione soprattutto dell'esperienza maturata nella gestione delle piattaforme e delle applicazioni come quella in oggetto;

- le prestazioni affidate al Consorzio dei Comuni Trentini non sono soggette a tracciabilità dei flussi finanziari. Infatti, come precisato dall'ANAC nella delibera n. 556 del 31 maggio 2017, sono "escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà";
- è in ogni caso richiesta da ANAC l'acquisizione del CIG relativamente al presente affidamento, ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. 36/2023;
- il contratto non è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo, in quanto di importo inferiore ai 40.000 euro.

DATO ATTO che non è economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 7 della L.P. 2/2016.

CONSIDERATO che non si rileva un interesse transfrontaliero certo in ragione dell'importo ridotto e delle caratteristiche della prestazione richiesta.

EVIDENZIATO che nel caso specifico la competenza a provvedere è attribuita alla sottoscritta delegato responsabile dell'attività contrattuale dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune secondo le indicazioni del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2026-2028 approvato con la deliberazione della Giunta n. 19 del 27 febbraio 2026.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il sottoscritto funzionario è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il presente provvedimento.

DATO ATTO che non sussistono in capo al sottoscritto responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, reali o potenziali, in relazione all'affidamento, nonché in relazione all'affidatario, tali da ledere l'imparzialità del proprio agire, non versando in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

RILEVATO che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa;

VISTI

- la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
- l'atto di nomina del sindaco del 10 febbraio 2021 protocollo n. 1336.

- l'atto di nomina del sindaco n. 6 del 2 febbraio 2026.
- la determinazione di delega delle funzioni del segretario comunale n. 6 del 4 febbraio 2021.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati
- il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 27.02.2026 e ss.mm.ii.

VISTI inoltre

- la L.P. 23/1990 e s.m. e relativo regolamento d'attuazione.
- la L.P. 2 di data 09.03.2016 e s.m.
- il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di contabilità del Comune.

DETERMINA

1. Di affidare al Consorzio dei Comuni Trentini società in house con sede a Trento, C.F. e P.IVA 01533550222, il servizio whistleblowing per l'anno 2026 alle condizioni di cui alla proposta tecnico economica acquisita al protocollo n. 13344 di data 23.12.2025.
2. Di dare atto che la spesa annua prevista di Euro 823,50 (Imponibile Euro 675,00 e Iva al 22% Euro 148,50) viene impegnata alla Missione 1, Programma 8, Titolo 1, Macroaggregato 3 (capitolo 01081.03.0004) del bilancio di previsione 2026.
3. Di dare atto che la spesa verrà fatturata con cadenza semestrale e diverrà esigibile nell'anno 2026.
4. Di accertare ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
5. Di dare atto ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
7. Di dare evidenza che avverso la presente è ammesso ricorso al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104 con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

IL DELEGATO RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE – AREA1

dott.ssa Maura Molinari